

Pietrasanta, 30 ottobre 2019

Oggetto: richiesta di preventivi di spesa, finalizzato per un eventuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e int., del servizio GESTIONE SPAZI RESIDENZA CAV

1) OGGETTO DELLA RICHIESTA

Il CAV intende espletare un'indagine di mercato procedendo ad una valutazione comparative di preventivi di spesa al fine di procedere all'affidamento del servizio di *GESTIONE SPAZI RESIDENZA CAV* per la durata di n. 3 anni sulla base del capitolato speciale d'appalto allegato alla presente richiesta.

Il CAV si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere ad alcun affidamento senza che ciò costituisca titolo per eventuali richieste di risarcimento, o di provvedere all'affidamento mediante richiesta di ulteriore documentazione ovvero avviare una nuova richiesta di preventivi dettagliata invitando coloro i quali hanno risposto alla presente entro il termine fissato.

2) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. A) del Codice dei Contratti Pubblici, essendo l'importo stimato dell'appalto pari a 38.000,00 Euro vale a dire inferiore alla soglia dei 40.000,00 Euro fissata dall'articolo suddetto. L'affidamento diretto, affinché sia garantita una maggiore concorrenzialità e trasparenza, viene preceduto dalla presente richiesta di preventivo.

3) REQUISITI MINIMI

-insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

-apposita idoneità professionale, iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o ad altro albo ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto della procedura;

4) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

Il preventivo economico dovrà essere presentato **entro le ore 13.00 del 29/11/2019** (fa fede l'orario di ricezione) e, facendo riferimento a quanto indicato al punto 1) dovrà prevedere il prezzo delle prestazioni elencate al punto 4) che dovranno essere espresse in costo unitario per persona giornaliero.

Il suddetto preventivo dovrà essere inviato, timbrato e firmato, **tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cavpietrasanta@pec.it o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo FONDAZIONE CENTRO ARTI VISIVE DI PIETRASANTA, Via dei Frati n. 6, 55045 Pietrasanta, specificando l'oggetto "preventivo economico per il servizio di *GESTIONE SPAZI RESIDENZA CAV*".**

Unitamente al preventivo dovrà pervenire anche l'allegato capitolato speciale d'appalto sottoscritto con firma per totale accettazione. Si precisa che il preventivo avrà validità 180 giorni dall'accettazione da parte della Stazione Appaltante.

Il Responsabile del procedimento

Il Presidente

Fondazione Centro Arti Visive di Pietrasanta



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
per l'affidamento del servizio di
PULIZIA E GESTIONE SPAZI RESIDENZA

TITOLO I

ASPETTI GENERALI INERENTI A TUTTE LE ATTIVITA'

Art. 1 -Oggetto dell'appalto.

Oggetto della procedura di appalto è la gestione del servizio relativo all'attività ricettiva, alle attività ad esso connesse (custodia, gestione della sicurezza, personale idoneo alla gestione) e al servizio di pulizia dei locali e della manutenzione del giardino adiacente la sede della Fondazione Centro Arti Visive di Pietrasanta, situata presso il Convento di San Francesco in Viale San Francesco in Pietrasanta.

Art. 2 -Valore dell'appalto e procedura di affidamento.

Il valore dell'appalto è pari a € 38.000,00, oltre IVA. Non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi di interferenza. I prezzi di aggiudicazione per l'erogazione del servizio si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Nel valore dell'appalto si intendono compensati e ricompresi tutti gli oneri necessari alla perfetta esecuzione delle prestazioni d'appalto, così come specificati nel seguito del presente Capitolato e negli altri documenti dell'appalto di gara, nonché tutti gli oneri relativi alla sicurezza e assistenza e previdenza sociale del personale impegnato. Saranno altresì a carico della cooperativa affidataria i materiali occorrenti all'erogazione dei servizi. La gara verrà affidata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), affidamento diretto, con il criterio del prezzo più basso, preceduta da informale indagine di mercato, atta a reperire almeno n. 3 preventivi di spesa.

Art. 3 -Durata e decorrenza del contratto.

Il contratto ha la durata di 3 anni, a partire dal verbale di consegna del servizio medesimo, e comunque fino alla concorrenza del valore dell'appalto pari ad € 38,000.00. L'affidamento verrà immediatamente a cessare, anche prima della scadenza del periodo di cui sopra, nel caso in cui, per effetto dei servizi svolti, si arriverà al valore soglia di € 38.000 al netto di IVA ove dovuta.

Art. 4 -Descrizione del servizio.

La struttura è destinata ad ospitare persone che si trovino temporaneamente nel territorio comunale per motivi di studio e scambio culturale per iniziativa della Fondazione Centro Arti Visive o del Comune di Pietrasanta o di associazioni operanti nell'ambito di attività previste dallo Statuto (le prenotazioni degli spazi avvengono solamente tramite la Fondazione Centro Arti Visive).

Il Concessionario si impegna ad assumere a proprio carico tutte le spese relative all'utilizzo della struttura per le seguenti attività:

- ricettività degli ospiti in *formula "casa per ferie – convitti"*
- accoglienza garantita all'arrivo degli ospiti; presenza alla partenza;
- servizio portineria 4 ore al giorno, di cui due ore al mattino (8-10) e due al pomeriggio (17-19) da definire sulla base delle esigenze della Fondazione;
- pulizia degli uffici amministrativi (segreteria, presidenza e bagno) una volta al mese;
- segnalazione agli ospiti della collocazione degli apprestamenti inerenti la sicurezza (es. segnalatori acustici, cassetta PS, etc.) e il loro corretto utilizzo;
- reperibilità entro 15 minuti;
- messa a disposizione della biancheria in dotazione alle camere sia estiva che invernale (lenzuola, asciugamani, coperte, piumini, etc.);
- cambio biancheria settimanale e/o comunque ad ogni cambio ospiti;
- fornitura kit base di prodotti da bagno (sapone per le mani, bagnoschiuma e shampoo)
- pulizia degli spazi comuni – corridoi, biblioteca e refettorio – una volta alla settimana durante il periodo di apertura della struttura e comunque ad ogni cambio turno degli ospiti o organizzazione di eventi in residenza;
- pulizia camere, bagni e cucina giornaliera in presenza degli ospiti, alla partenza degli ospiti gli spazi vanno riordinati (anche in assenza di altri arrivi programmati) entro i due gg successivi;
- manutenzione ordinaria degli spazi interni e di quelli esterni (pulizia del verde nel giardino e nella zona parcheggio, sostituzione eventuali lampadine non funzionanti, verifica ritiro ERSU, etc.);
- guardiania degli impianti;
- predisposizione locali per celebrazione matrimoni civili;
- assistenza per sorveglianza e predisposizione sale durante manifestazioni e convegni secondo la tabella costi orari concordata;
- collaborazioni con altri enti per servizio colazioni e mensa;
- richieste straordinarie a costo orario concordato;
- buona conoscenza almeno della lingua inglese per il personale addetto all'accoglienza, guardiania e reperibilità.

Art. 5 -Riduzione delle prestazioni (Facoltativo) .

La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di ridurre il complesso delle prestazioni oggetto del presente capitolato. Potrà, pertanto escludere o limitare alcune prestazioni sia temporaneamente sia definitivamente, senza che l'Operatore Economico Aggiudicatario (di seguito OEA) nulla abbia a pretendere a tale riguardo. La riduzione del compenso dovuto all'OEA sarà calcolata tenendo conto dei prezzi unitari presentati nella propria offerta in fase di gara. Rimane altresì escluso, in caso di riduzione, il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio da parte dell'OEA . Rimane in ogni caso escluso per l'OEA qualsivoglia diritto di recesso o di risoluzione del rapporto, mantenendo lo stesso, comunque, l'obbligo all'esecuzione delle prestazioni così come ridotte. In caso di riduzione che comporti una variazione complessiva del valore del contratto, superiore o inferiore ad un quinto (c.d. quinto d'obbligo) rimarrà salva all'OEA la facoltà di recesso che, peraltro, avrà effetto solo a partire dal concreto affidamento dei Servizi ad altro operatore.

Art. 6 -Estensione delle prestazioni.

Alla Stazione Appaltante è riservata, altresì, nei limiti consentiti dalle norme imperative in materia, la facoltà di estendere le attività, aggiungendo prestazioni analoghe o strettamente accessorie a quelle oggetto del presente capitolato; la quota aggiuntiva da corrispondere all'OEA sarà calcolata tenendo conto dei prezzi unitari offerti dall'OEA in sede di gara. L'affidamento delle estensioni di prestazioni all'OEA rimane, in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà della Stazione Appaltante e non, quindi, un obbligo per quest'ultima, la quale potrà, pertanto, procedere, senza alcun ulteriore onere, neanche di preventiva comunicazione, allo svolgimento di una Gara per l'affidamento delle prestazioni contemplate dal presente articolo.

Art.7 -Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.

L'OEA per la gestione integrata dei servizi oggetto del presente capitolato, è tenuto ad osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante. Il contratto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato, e per quanto non sia in contrasto con le norme stesse, anche con le leggi statali e regionali, comprensive dei relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato da parte dell'OEA equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici. In particolare, l'OEA, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente Capitolato. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'OEA circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti. Infine si precisa che l'assunzione dell'appalto implica, per l'OEA, l'adozione dei piani relativi e di ciò, lo stesso, deve tenere conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

Art. 8 -Divieto di sospensione unilaterale o di ritardo nell'esecuzione del servizio.

L'OEA non può, in alcun caso, sospendere o ritardare la prestazione dei servizi con propria decisione unilaterale, anche nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante. La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell'OEA costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto, l'incameramento della cauzione definitiva fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'OEA per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Stazione Appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 9 -Oneri economici a carico dell'OEA.

Dalla data di inizio delle attività sono a carico dell'OEA tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie all'espletamento di tutte le attività oggetto dell'appalto (es. Costi dei prodotti).

Art.10 -Polizze Assicurative.

L'OEA prima di iniziare la prestazione delle attività richieste, deve stipulare una polizza RCT/RCO nella quale deve essere esplicitamente indicato che la Stazione Appaltante debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti. La polizza deve prevedere altresì la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e

furto o per danni a qualsiasi titolo causati dall'OEA. L'Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a € 1.000.000,00 (un milione/00) senza sottolimita per danni a persone e/o cose. Il massimale deve essere rideterminato in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante al momento della stipula del contratto o del verbale di consegna del servizio, se viene data allo stesso esecuzione anticipata, nelle more della stipula di cui sopra. Qualora la polizza preveda rate scadenti durante il periodo di esecuzione del contratto, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell'avvenuta quietanza di pagamento del premio.

Art.11 -Cauzione definitiva.

La cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti, pari al 10% del valore dell'appalto, verrà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazione dell'OEA, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse. L'importo della garanzia è ridotto, in diverse misure percentuali, se in possesso delle certificazioni di cui al sopra citato art. 103. La cauzione deve riportare la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dalla Stazione Appaltante. Tale deposito è costituito a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'appaltatore. In particolare si richiamano: -sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte dell'appaltatore di uno o più servizi; -impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza e qualità dei servizi; -risoluzione contrattuale. Ogni qualvolta la Fondazione CAVP si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, la ditta aggiudicataria è tenuta a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni. Tale deposito resterà vincolato sino a gestione ultimata e, comunque, sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con la ditta aggiudicataria. Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell'aggiudicatario, questo incorrerà nell'automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dall'Amministrazione comunale. La mancata costituzione della suddetta cauzione determina la decadenza dell'aggiudicazione.

Art.12 – Obblighi normativi.

L'OEA deve richiedere e ottenere tutte le prescritte autorizzazioni, nullaosta e benestare rilasciati dalle autorità preposte alla Vigilanza sulle norme di sicurezza. Tali nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che potessero essere emanate nel corso dell'espletamento dell'appalto.

L'OEA deve altresì attuare l'osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. L'OEA dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti.

Art.13 -Lingua ufficiale.

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche di prodotti, macchinari, impianti e

attrezzature di qualsiasi genere, le didascalie dei disegni e quanto altro prodotto dall'OEA dovranno rigorosamente risultare redatti in lingua italiana. Qualsiasi tipo di documentazione sottoposta dall'OEA alla Stazione Appaltante in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione in lingua italiana (con autocertificazione di fedeltà della stessa) sarà considerata, a tutti gli effetti, come non ricevuta.

TITOLO II

PERSONALE DELL'OEA IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Art.14 -Disposizioni generali relative al personale.

L'OEA deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola dell'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dalla Stazione Appaltante. Prima dell'inizio delle attività l'OEA deve comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco del personale impiegato nelle prestazioni oggetto del presente capitolato d'appalto.

L'OEA deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

Art.15 – Organico e reintegro personale mancante.

L'organico che sarà impiegato per l'espletamento delle attività previste dal presente capitolato, sarà composto da personale legato da regolare contratto all'OEA. L'organico dell'OEA impiegato per l'espletamento del servizio, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato dall'OEA, fatta salva l'eventuale integrazione o riduzione nel corso del servizio. Tali variazioni devono essere necessariamente approvate dalla Stazione Appaltante. In mancanza di tale approvazione formale l'OEA non potrà effettuare alcuna variazione.

L'OEA nel caso in cui il personale dichiarato in sede di offerta dovesse risultare insufficiente è obbligata ad integrare il proprio personale senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, il diritto di chiedere all'OEA la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. In tale caso l'OEA provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Stazione Appaltante.

Art. 16 -Rapporto di lavoro.

Il personale impiegato nelle attività richieste deve essere legato da regolare contratto con l'OEA e quindi indicato nel libro paga dell'OEA medesimo. L'OEA deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto principale del presente capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula dell'Appalto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella Provincia di Lucca. La Stazione Appaltante in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione all'OEA delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate, riservandosi il diritto di incamerare l'intera cauzione definitiva che l'OEA deve immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che l'OEA si è posta in regola.

Nel caso l'OEA utilizzi, per gli addetti all'esecuzione del presente servizio, tipologie di contratti diverse da quella del contratto di lavoro dipendente (di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro), dovranno comunque essere rispettate le relative normative vigenti e, comunque, le condizioni retributive non potranno essere inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, per le figure professionali impiegate.

Art. 17 – Coordinatore Tecnico dei Servizi.

L'OEA deve nominare un Coordinatore Tecnico dei Servizi oggetto del presente capitolato, cui affidare la direzione nel suo complesso. Il Coordinatore Tecnico dei Servizi sarà il referente responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e, quindi, avrà la delega di rappresentare ad ogni effetto l'OEA. Il Coordinatore Tecnico dei Servizi sarà impegnato in modo continuativo, con obbligo di reperibilità. Egli provvederà a garantire il buon andamento dei servizi e la rispondenza degli stessi alle prescrizioni di legge e del presente capitolato e garantirà, altresì, la massima collaborazione possibile al responsabile nominato dalla Stazione Appaltante.

In caso di assenza o impedimento del suddetto Coordinatore Tecnico dei Servizi (ferie, malattie, ecc.), la funzione sarà immediatamente ricoperta dal sostituto che avrà pari professionalità e requisiti richiesti.

Art. 18 - Indumenti di lavoro.

Tutto il personale impiegato in ciascuno dei servizi richiesti deve essere dotato di tesserini di riconoscimento dell'operatore, riportante il logo della Stazione Appaltante, il nome dell'OEA e la qualifica e il nominativo dell'operatore. All'OEA spetta altresì la dotazione di tutti i Dispositivi di protezione individuale al proprio personale e all'unità lavorativa messa a disposizione della Stazione Appaltante.

Art. 19 -Norme comportamentali del personale.

Il personale impiegato nelle attività richieste è tenuto a: -Tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione; -Osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, emanate dalla Stazione Appaltante; -Evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività della Stazione Appaltante; -Non intrattenersi con i dipendenti della Stazione Appaltante durante le ore lavorative se non per motivi attinenti al servizio; -Mantenere riservato quanto verrà a sua conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività della Stazione Appaltante o altro, durante l'espletamento dei servizi di cui trattasi; -Non usare un linguaggio scorretto o riprovevole. Inoltre, l'OEA deve istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni: -Provvedere alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio; -Rifiutare qualsiasi compenso o regalia; -Adeguarsi tassativamente alle disposizioni impartite dal/dai referenti indicati dalla Stazione Appaltante; -Comunicare immediatamente ai referenti indicati dalla Stazione Appaltante, qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.) che dovesse accadere nell'espletamento del servizio. In particolare, l'OEA deve curare che il proprio personale: -vesta dignitosamente; -abbia sempre con sé un documento di identità personale; -segnali subito agli organi competenti della Stazione Appaltante ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio; -non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio; -rispetti il divieto di fumare all'interno della struttura e nei luoghi dove espressamente vietato ai termini di legge. L'OEA sarà comunque corresponsabile del comportamento

dei suoi dipendenti in orario di servizio. Essa risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti della Stazione Appaltante, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti. La Stazione Appaltante potrà promuovere l'allontanamento di quei dipendenti dell'OEA che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra. L'OEA in tal caso dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale allontanato, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, a seguito di specifica segnalazione da parte della Stazione Appaltante.

TITOLO III

CONTROLLI DI CONFORMITÀ DEI SERVIZI EROGATI

Art. 20 - Disposizioni generali inerenti i controlli di conformità dei servizi prestati.

La Stazione Appaltante al fine di verificare il corretto espletamento dei servizi resi dall'OEA, provvede ad effettuare i controlli di merito mediante un proprio organismo interno e/o mediante organismi esterni. I controlli per ciascun servizio saranno effettuati secondo quanto previsto nelle specifiche relative a ciascuno dei servizi richiesti dal presente capitolato.

Art. 21 -Contestazioni all'OEA a seguito dei controlli.

La Stazione Appaltante, a seguito dei controlli effettuati, notificherà di volta in volta all'OEA le eventuali non conformità riscontrate e la richiesta delle relative risoluzioni. Nel caso in cui la Stazione Appaltante richiedesse giustificazioni scritte e documentate, l'OEA è obbligata a presentarle entro il tempo massimo prescritto dalla Stazione Appaltante. Trascorso inutilmente il tempo massimo previsto, se l'OEA non avrà esibito nessuna controdeduzione probante, la Stazione Appaltante applicherà le penali previste per le contestazioni addebitate. Le penalità che la Stazione Appaltante si riserva di applicare sono riportate nelle specifiche relative a ciascuno dei servizi richiesti dal presente capitolato.

Art. 22 -Recupero delle penalità.

In caso di applicazione di penalità la cui entità è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze e delle non conformità, la Stazione Appaltante procederà al recupero delle stesse mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento. La penale, relativa a ciascuna tipologia di attività, sarà applicata con semplice provvedimento amministrativo e senza formalità particolari ed il provvedimento sarà immediatamente esecutivo anche in caso di contestazioni o gravame. Dopo la quarta inadempienza grave, la Stazione Appaltante ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'OEA e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale definitivo. Potrà inoltre procedere all'esecuzione dei lavori in danno all'OEA, a carico della quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la Stazione Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

TITOLO IV

PREZZO DEI SERVIZI E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Art.23 -Prezzi e modalità di fatturazione.

I prezzi per le attività rese dall'OEA sono quelli risultati dall'esito della gara. I corrispettivi per

l'esecuzione delle attività s'intendono sempre comprensivi di tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi impiegati, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l'utile dell'OEA e quanto altro possa occorrere per rendere le attività compiute a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto dall'OEA per forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione delle attività appaltate. Le modalità ed i criteri di fatturazione dovranno essere concordati sulla base delle esigenze prospettate dalla Stazione Appaltante. Il corrispettivo dovuto per l'affidamento dell'incarico, sarà versato dalla Stazione Appaltante all'OEA, mediante rimessa di fattura regolare e vistata fiscalmente entro 30 giorni data fattura.

Art. 24 – Tracciabilità finanziaria.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., l'OEA si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto per l'erogazione del servizio di cui trattasi, conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3, commi 1 e 7, del D.lgs. sopra indicato. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'ufficio preposto della Stazione Appaltante, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 25 – Adeguamenti dei prezzi.

Non è ammesso l'adeguamento dei prezzi durante l'appalto.

TITOLO V

ASPETTI CONTRATTUALI

Art. 26 -Durata del contratto.

Il contratto avrà durata 3 (tre) anni dalla data di effettiva sottoscrizione tra le parti e comunque fino alla concorrenza del valore dell'appalto pari ad € 38.000,00 (al netto di IVA ove dovuto). Alla scadenza naturale del contratto la Stazione Appaltante, ai sensi art. 106, co. 11, D.Lgs. 50/2016 si riserva di richiedere all'OEA una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 27 -Inizio delle attività.

L'OEA potrà iniziare l'erogazione dei servizi successivamente alla stipulazione del contratto. In caso di particolare necessità e urgenza, la Stazione Appaltante si riserva, ai sensi e per gli effetti dell'art.32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa presentazione della polizza assicurativa di cui all'art. 10 e della costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 11, del presente capitolato, senza che l'OEA possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta.

Art. 28 - Stipulazione del contratto.

L'OEA si obbliga a stipulare il contratto e lo stesso verrà stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata.

Art. 29 - Rinuncia alla sottoscrizione del contratto.

Qualora l'OEA non intenda sottoscrivere il contratto, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione versata. La Stazione Appaltante in tal caso incamererà la cauzione provvisoria e si riserva di richiedere all'OEA il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

Art. 30 - Risoluzione di diritto del contratto.

Quando nel corso del contratto la Stazione Appaltante accertasse che l'esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, la Stazione Appaltante può fissare un congruo termine entro il quale l'OEA si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'OEA.

Art.31 - Ipotesi di risoluzione del contratto.

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta all'OEA in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'OEA e salva l'applicazione delle penali prescritte. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'OEA; b) messa in liquidazione o, in altri casi di cessione dell'attività dell'OEA; c) impiego di personale non dipendente dell'OEA; d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi; e) interruzione non motivata del servizio; f) reiterata assenza del Direttore Tecnico del Servizio senza necessaria sostituzione; g) subappalto del servizio; h) cessione del contratto a terzi; i) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; j) inadempienze reiterate dell'OEA dopo la comminazione di n° 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione che la Stazione Appaltante giudicherà non più sanzionabili tramite penali; k) mancato impiego del numero di unità lavorative indicate dall'OEA. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Art. 32 - Disdetta del contratto da parte dell'OEA.

Qualora l'OEA intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto all'OEA per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Art.33 -Domicilio legale.

L'OEA deve eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto il suo domicilio legale presso la sede della Stazione Appaltante: Fondazione Centro Arti Visive di Pietrasanta, Via San Francesco, Pietrasanta.

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo PEC o mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'OEA dal responsabile della Fondazione CAVP, si

considererà fatta personalmente al titolare dell'OEA stessa.

Art.40 - Subappalto del servizio e cessione del contratto.

Fermo restando il divieto di subappalto a cascata (cioè la concessione di tutte o parte dei servizi ricevuti in subappalto ad altra impresa subcontraente), l'affidamento in subappalto è consentito solo se dichiarato in sede di offerta ed entro il 20% dell'importo del contratto e solo per i servizi accessori. Per quanto riguarda i pagamenti al subappaltatore, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; l'OEA è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art.41 –Controversie.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Lucca ed è esclusa la competenza arbitrale. L'Organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art.42 -Disposizioni finali.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, anche in materia di igiene e sanità, in quanto applicabili.

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Liliana Ciaccio